



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Regolamento dello svolgimento a distanza delle attività collegiali che non rivestono carattere deliberativo

RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA


PREMESSA

Il CCNL comparto scuola per il periodo 2019/2021, approvato e firmato il 18/01/2024, prevede esplicitamente all'art. 44 c. 6 che

Con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall' art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo.

Vista l'importante mole di informazioni – potenzialmente avente ad oggetto dati particolari – che possono essere scambiate in occasione di tali riunioni e considerata la necessità, da parte del DS, di ottemperare agli obblighi di sicurezza del luogo di lavoro (ex art. 16 comma 5 del CCNL), è necessario che le scuole che intendano prevedere incontri online aggiornino i propri Regolamenti d'Istituto, fornendo al personale docente istruzioni dettagliate su come comportarsi affinché sia assicurata e garantita la privacy di tutti gli interessati, direttamente o indirettamente coinvolti e vengano create le situazioni per cui il lavoratore compia la propria prestazione in sicurezza.

A tal fine, le riunioni in modalità telematica vengono così regolamentate:



Art. 1 – Ambito di applicazione

a) La modalità di svolgimento degli organi collegiali verrà specificato nella circolare di convocazione.

b) Secondo le indicazioni del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art. 44, comma 6) si applica la modalità telematica/mista esclusivamente – e fino ad approvazione dei regolamenti nazionali – alle attività collegiali e funzionali all'insegnamento che non prevedano delibere, nello specifico:

- Attività di programmazione e verifica di inizio anno, ovvero le riunioni di Dipartimento
- Incontri scuola-famiglia
- Riunioni consiglio di classe
- GLO

c) Inoltre, in via eccezionale, le sedute on line possono essere preferenzialmente applicate, nei casi di riunione deliberativa ad horas, per favorire la partecipazione non prevista da regolare convocazione o da Piano delle attività annuale.

Art. 2 – Utilizzo della modalità telematica


a) Gli organi collegiali possono riunirsi in modalità telematica, tramite videoconferenza, mediante l'applicativo individuato annualmente dalla scuola come il più adatto a garantire efficienza, partecipazione, sicurezza delle operazioni e della discussione, quale Google Meet.

b) La videoconferenza deve consentire identificazione univoca dei partecipanti mediante uno dei seguenti metodi:

- Accredimento mediante username e password;
- All'accesso è richiesta videocamera accesa;

c) La videoconferenza deve garantire l'intervento da parte di tutti i partecipanti, attraverso un audio e video.

d) **Le votazioni di eventuali delibere, nel caso la normativa o una situazione emergenziale prevedano la possibilità di delibera**, si effettuano attraverso appositi sistemi di rilevazione (Google Moduli dedicati, o altro strumento integrato in Google Meet, a cui possano accedere solo i partecipanti alla riunione), che permettano al verbalizzatore e al Collegio di conoscere contestualmente l'esito della votazione in termini di favorevoli, contrari e astenuti.



Art. 3- Requisiti tecnici minimi

- a) La partecipazione a distanza alle riunioni suddette implica che tutti i partecipanti posseggano strumenti telematici atti a consentire il collegamento simultaneo.
- b) I partecipanti devono assicurare riservatezza attraverso strumenti e luoghi adeguati. È escluso il collegamento da luoghi pubblici, mezzi di trasporto, etc.
- c) Tutti i partecipanti alla riunione devono avere possibilità immediata di:
- visione e scambio di materiali nella riunione (atti, documenti, brevi video, immagini, etc.);
 - intervento nella discussione, previa alzata di mano e accensione della videocamera con microfono;
 - votazione delle proposte.

Art. 4 – Situazioni in cui si prevede modalità on line / mista

La modalità mista, cioè la modalità in cui alcuni partecipanti si trovano nel luogo istituzionalmente preposto e altri si collegano da remoto, è riservata a:

- Incontri scuola-famiglia;
- Riunioni in cui è previsto l'intervento di componente esterna (per esempio GLO con esperti)

Art. 5 - Convocazione

a) La convocazione deve essere inviata, a cura del Dirigente scolastico a tutti i componenti, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata, tramite i canali consueti (RE, mail, ecc.).

b) La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della modalità e dell'ordine del giorno e l'invito alla riunione è inviato tempestivamente a tutti gli interessati.

La specifica modalità (in presenza, mista, da remoto) va esplicitamente indicata.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

a) I metodi di lavoro collegiale devono garantire la partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e la segretezza, nei casi previsti dai termini di legge. Per la validità delle riunioni telematiche permangono i requisiti ordinari:

- regolare convocazione di tutti i componenti con l'ordine del giorno, tramite mail,



contenente gli allegati oggetto di futura discussione;

- partecipazione della maggioranza dei convocati; ai fini della determinazione del quorum strutturale si sottraggono, dal numero dei componenti l'organo, coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
- **raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta per ciascun argomento all'ordine del giorno nel caso la normativa o una situazione emergenziale prevedano la possibilità di delibera**. I punti precedenti devono essere verificati e garantiti da chi presiede l'organo collegiale, e dal Segretario nel verbale di seduta.

b) Prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Segretario verbalizzante verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti. Il report dei partecipanti è a cura del segretario.

c) La presenza va intesa come possibilità e capacità di interagire, preferenzialmente – salvo giustificato motivo – con telecamera accesa in setting idoneo e con microfono silenziato, che tuttavia possa essere attivato per gli opportuni interventi.

Art. 7 – Verbale di seduta

a) Qualsiasi sia la modalità dell'assemblea, della riunione viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportati:

- il giorno e l'ora di apertura e chiusura della seduta;
- l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dello stesso;
- l'elenco dei nominativi dei componenti, che attesta le presenze, le assenze e le assenze giustificate;
- l'ordine del giorno;
- la sintesi della seduta con le dichiarazioni dei partecipanti;
- **il contenuto della delibera, su ciascun argomento all'ordine del giorno, nel caso la normativa o una situazione emergenziale prevedano la possibilità di delibera**;
- le modalità di votazione e la volontà collegiale in favorevoli, astenuti e contrari;
- chi intende intervenire all'interno di una riunione segnala la propria volontà attraverso l'icona della mano alzata, e comunica oralmente il proprio intervento.

Non verranno verbalizzati gli interventi scritti nello spazio detto "messaggi", o "chat", riservato



esclusivamente a saluti, comunicazioni di servizio o segnalazioni di disservizio; non è possibile registrare nessuna seduta, né col solo audio, né sotto forma di video.

b) Sono parte integrante del verbale le dichiarazioni di assenza giustificata dei componenti e le dichiarazioni di approvazione o non approvazione, espresse attraverso i Moduli Google condivisi durante la seduta, o altro strumento integrato in Google Meet.

c) Il verbale della riunione telematica deve essere redatto in formato elettronico, inviato ai docenti interessati con congruo anticipo, ai fini della sua approvazione nella seduta successiva. Una volta approvato, verrà inviato, tramite posta elettronica o Registro Elettronico, agli organi interessati all'esecuzione delle delibere, nei casi di forza maggiore (impossibilità / inopportunità assoluta di riunirsi in presenza).

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

a) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito dell'Istituto e resta in vigore sino a successiva eventuale delibera di modifica.

b) Per quanto non previsto nel testo attuale, si rinvia alle generali disposizioni di legge e pattizie.